



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 30/04/2016

OGGETTO :

REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI - MODIFICA ART. 15

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **aprile trenta duemilasedici** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 02/05/2016, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Sig. CERRA RAFF AELLO	CONSIGLIERE		X
PASCUZZI GIUSEP PE	CONSIGLIERE	X	
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI DOMENI CO	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORI O	CONSIGLIERE	X	
LUCENTE MARIO	CONSIGLIERE	X	
ANTONELLA PASCU ZZI	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO ANGELA RITA	CONSIGLIERE	X	
BUTERA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEP PE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
LARAIA EGIDIO A NTONIO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	

Totale 10 30

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa
Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Paolo Lo Moro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il **CHIODO MICHELE** nella sua qualità di **F.F. Presidente** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE F.F.

Sulla scorta degli argomenti già esplicitati in sede discussione del precedente punto iscritto all'o.d.g., mette ai voti l'inversione dei punti 6 e 7 iscritti all'o.d.g. della presente seduta.

Esito votazione: unanimità favorevole.

Si passa quindi a trattare il nuovo punto n. 6, recante ad oggetto la modifica dell'art. 15 del regolamento IUC – componente TARI

PREMESSO che, con delibera consiliare n. 6 del 17.09.2014, è stato approvato il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”;

CONSIDERATO che il predetto regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

VISTO in particolare l'art. 15 del predetto regolamento, che testualmente recita:

“Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.*
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.”*

CONSIDERATO che nel suddetto articolo manca un riferimento esplicito alla quota variabile delle tariffa da applicarsi alle pertinenze, quali magazzini, box, garages, cantine ecc. e non viene chiarito quando tali locali siano da considerarsi pertinenze dell'abitazione principale;

RITENUTO dover specificare:

- che la tariffa applicata a magazzini, box, garages, cantine ecc. di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza è la stessa di quella applicata all'unità principale;
- che le utenze domestiche classificate come magazzini, box, garages, cantine ecc., (C2 – C6), anche se accatastate separatamente dall'unità immobiliare principale, possono essere considerate pertinenziali, a condizione che le medesime insistano nella stessa area dell'unità principale ovvero in area ad essa adiacente o circostante;
- che, in tal caso, le predette pertinenze vengono accorpate all'unità principale, concorrendo a determinare la superficie complessiva di quest'ultima e la tariffa da applicare è quella dell'unità principale, con conseguente esenzione dalla quota variabile specifica per le pertinenze;

RAVVISATA altresì l'opportunità, alla luce del presente chiarimento e della conseguente modifica dell'art. 15 del Regolamento, di abrogare il comma 4 del successivo art. 16, in quanto ricompreso nella nuova formulazione dell'art. 15;

DATO ATTO che la nuova formulazione dell'art. 15 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" è la seguente:

“Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.*
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.*
- 4. Le utenze domestiche classificate come magazzini, box, garages, cantine ecc. (C2 – C6), accatastate separatamente dall'unità immobiliare principale, possono essere considerate pertinenziali, a condizione che le medesime insistano nella stessa area dell'unità principale ovvero in area ad essa adiacente o circostante; in tal caso si considerano accorpate all'unità principale, concorrendo a determinare la superficie complessiva di quest'ultima, e la tariffa da applicare è quella dell'unità principale, con conseguente esenzione dalla quota variabile specifica per le pertinenze.*
- 5. Ove non ricorrano tali condizioni, le pertinenze si considerano abitate da una sola persona.*

DATO ATTO altresì che, conseguentemente, la nuova formulazione dell'art. 16 del citato Regolamento è la seguente:

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.*
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*
- 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, viene presuntivamente in misura pari a due, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.*
- 4. Per le seconde abitazioni (case disabitate o a disposizione), il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari a due.*

5. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.*
6. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
7. *Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.*

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/00

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

DI MODIFICARE l'art. 15 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con delibera consiliare n. 6 del 17.09.2014, per come di seguito indicato:

"Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche

1. *La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.*
2. *La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
3. *I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.*
4. *Le utenze domestiche classificate come magazzini, box, garages, cantine ecc. (C2 – C6), accatastate separatamente dall'unità immobiliare principale, possono essere considerate pertinenti, a condizione che le medesime insistano nella stessa area dell'unità principale ovvero in area ad essa adiacente o circostante; in tal caso si considerano accorpate all'unità principale, concorrendo a determinare la superficie complessiva di quest'ultima, e la tariffa da applicare è quella dell'unità principale, con conseguente esenzione dalla quota variabile specifica per le pertinenze.*
5. *Ove non ricorrano tali condizioni, le pertinenze si considerano abitate da una sola persona.*

DI MODIFICARE l'art. 16 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con delibera consiliare n. 6 del 17.09.2014, per effetto dell'abrogazione del vecchio comma 4 e per come di seguito indicato:

Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche

1. *Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.*
2. *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*
3. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, viene presuntivamente in misura pari a due, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.*
4. *Per le seconde abitazioni (case disabitate o a disposizione), il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari a due.*
5. *Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.*
6. *Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
7. *Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.*

3. **di demandare** al settore finanziario la trasmissione della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. **di dichiarare**, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con separata votazione e con unanimi favorevoli.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **30/04/2016**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 02/05/2016 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CHIDO MICHELE

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Lo Moro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Lo Moro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/05/2016 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **02/05/2016**

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Lo Moro